



COMUNE DI CASELLE LANDI



all. delibera c.c. n. 27 del 26/07/2023

NUOVO REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE



COMUNE DI CASELLE LANDI



Sommario

Art. 1 - Regolamento Comunale Dei Volontari Di Protezione Civile.....	4
Art. 2 -Il Sindaco	4
Art. 3 - Obiettivi del Gruppo	4
Art. 4 - Attività del GCVPC.....	5
Art. 5 - Requisiti , criteri e limiti di ammissione al GCVPC.....	6
Art. 6 - Volontari effettivi	7
Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC.....	7
Art. 8 - Diritti dei volontari	8
Art. 9 - Doveri dei volontari.....	8
Art.10 - Organi del GCVPC	9
Art. 11 - Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC	9
Art. 12 - Consiglio direttivo.....	10
Art. 13 - Coordinatore operativo	10
Art. 14 - Responsabile operativo.....	11
Art. 15 - Capo squadra.....	12
Art. 16 - Segretario.....	12
Art. 17 - Organizzazione operativa del GCVPC.....	12
Art. 18 - Organizzazione Interna - Organigramma.....	13



COMUNE DI CASELLE LANDI



Art. 19 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI.....	13
Art. 20 - Norme amministrative e finanziarie	13
Art. 21 - Garanti del Regolamento	14
Art. 22 - Modifiche al Regolamento.....	14
Art. 23 - Disposizioni finali	14



COMUNE DI CASELLE LANDI



Art. 1 – Regolamento Comunale Dei Volontari Di Protezione Civile

- 1) In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, si provvede all'adeguamento del Regolamento Comunale Volontari Protezione Civile di CASELLE LANDI (GCVPC) con sede legale nel Comune di CASELLE LANDI in via IV Novembre 1 , approvato con delibera C.C. n. 29 del 28/09/2001.
L'adeguamento è approvato con Delibera C.C. n. 27 del 26/07/2023.
- 2) Il GCVPC è un Ente del Terzo Settore, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
- 3) Il GVPC è iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di regione Lombardia e nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 –Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 (*di seguito Codice Protezione civile*), in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVP sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
Il Sindaco è responsabile della disciplina di procedure e modalità d'organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVP al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del Codice Protezione Civile.
- 2) Il Sindaco è rappresentante legale del GCVPC e, fatta salva l'istanza di presentazione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste nel presente regolamento .

Art.3 – Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo Settore esercita in via esclusiva l'attività di protezione civile per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



COMUNE DI CASELLE LANDI



- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del *Codice Protezione Civile* ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi dello stesso *CPC* sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art.4 – Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del *Codice Protezione civile*;
 - b) con operatività anche al di fuori del territorio comunale, attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del *Codice Protezione civile*;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività d'informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività e iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile.
- 4) Il comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- Il registro dei volontari iscritti; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.
- Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.



COMUNE DI CASELLE LANDI



Art. 5. Requisiti , criteri e limiti di ammissione al GCVPC.

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza.
I minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6 comma c, i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento, dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non avere riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione o l'ordine pubblico.
- 5) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento d'identità in corso di validità;
 - copia del codice fiscale.
- 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.
- 6) In caso di rigetto motivato, il sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.
- 7) Il comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.



COMUNE DI CASELLE LANDI



Art. 6. Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei ;
 - copia del regolamento.

Art. 7. Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario.
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC.
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento.
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dall'effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.



COMUNE DI CASELLE LANDI



Art. 8. Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del *Codice Protezione civile*, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del *Codice Protezione civile*.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9. Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi.
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate.
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio.
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi.
 - e) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.



COMUNE DI CASELLE LANDI



Art.10. Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC.
- b) consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento.
- c) coordinatore operativo.
- d) responsabile operativo.
- e) capo squadra .
- f) segretario.

Art. 11. Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo d'incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
- 2) L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - Elezione del Consiglio Direttivo con compiti di elezione e coordinamento.
 - Elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - Elezione e revoca del Vice Coordinatore operativo;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.



COMUNE DI CASELLE LANDI



Art. 12. Consiglio direttivo

1) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo , è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo.

Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal coordinatore operativo.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.

La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso.

Delle riunioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo.

4) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo.

b) collabora con il comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile.

c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici.

d) programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile

Art. 13. Coordinatore operativo

1) Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di tre anni ed è nominato dal sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b) , del *Codice Protezione civile*.

2) Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. É incompatibile con altri



COMUNE DI CASELLE LANDI



incarichi o funzioni conferite dal comune e con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile.

Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5.

Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto.

Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco.

3) Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune .

E' responsabile dell'operato dei volontari durante le attività del gruppo e ne risponde direttamente al sindaco.

4) Il coordinatore operativo espone al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

Segnala altresì, allo stesso, ogni deficienza o danneggiamento d'equipaggiamento.

5) Il coordinatore operativo nomina il responsabile operativo e il segretario.

6) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.

7) Il Coordinatore comunica ai componenti del Gruppo le indicazioni del Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

8) Il Coordinatore provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata svolta dal Gruppo nell'anno precedente.

9) L'assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice Coordinatore, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14. Responsabile operativo

1) Il responsabile operativo risponde del corretto svolgimento delle operazioni svolte dai volontari sullo specifico luogo d'azione e più in generale del servizio previsto dal piano comunale di protezione civile.

2) Referente del responsabile operativo è il coordinatore.



COMUNE DI CASELLE LANDI



Art. 15. Capo squadra

- 1) Il capo squadra è nominato dai e tra i componenti della propria squadra.
- 2) Referente del capo squadra è il coordinatore nei confronti del quale è responsabile dell'operato della propria squadra.
In caso d'intervento operativo il capo squadra è tenuto a eseguire le direttive impartite dal coordinatore e dal responsabile operativo.

Art. 16. Segretario

- 1) Cura la preparazione delle assemblee dei volontari e dei capi squadra, redige i relativi verbali, collabora con le figure responsabili provvedendo alla conduzione burocratica necessaria all'attività del gruppo.

Art. 17. Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile comunale e ai rischi del territorio, l'assemblea/consiglio direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce a ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del sindaco e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del *Codice Protezione civile*, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato *Codice Protezione civile*
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il sindaco del comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.



COMUNE DI CASELLE LANDI



Art. 18. Organizzazione Interna - Organigramma

- 1) Il Gruppo Comunale individua, tramite il Coordinatore, in raccordo con il Sindaco, i referenti operativi della propria struttura interna organizzata secondo l'organigramma tipo.
L'organigramma del Gruppo sarà affisso presso la sede del Gruppo e l'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 19. Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il comune assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del comune.
- 3) Il comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti.

Art. 20. Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera *a*) del *Codice Protezione civile*.



COMUNE DI CASELLE LANDI



- 2) Nel bilancio del comune di riferimento sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Il comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020.

Art. 21. Garanti del Regolamento

- 1) Il Sindaco o suo delegato, e in sua vece il Coordinatore, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

Art. 22. Modifiche al Regolamento

- 1) Le proposte di modifica al presente Regolamento possono essere presentate dalla maggioranza degli iscritti all'Assemblea dei volontari effettivi di cui all'art 11 comma 1.
- 2) Le proposte dell'Assemblea sono preventivamente sottoposte alla Giunta Comunale che esprime un atto d'indirizzo in ordine alla modifica regolamentare e rimette gli atti all'Ufficio Tecnico Comunale referente di Protezione Civile, per la relativa istruttoria.
- 3) Le proposte di modifica, così eventualmente istruite, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 23. Disposizioni finali

- 1) Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applica quanto stabilito dal Codice Civile, dal D.P.R. n.194/2001 e dalle altre normative vigenti in materia, nazionali e regionali.
- 2) Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Comunale.

Il referente di Protezione Civile Comunale provvederà a svolgere le necessarie pratiche per l'aggiornamento negli appositi albi Nazionali e Regionali del volontariato di Protezione Civile "DBVOL" secondo le vigenti normative in materia.